

Losone, 1. febbraio 2008

Ricorso contro l'iscrizione di Fabio Frigo-Mosca
nel catalogo elettorale di Losone

Lui vive con la moglie a Lugaggia ma fa il consigliere comunale PLR a Losone...

Cari lettori,

qui di seguito potrete leggere un ricorso inoltrato il 31 gennaio 2008 contro l'iscrizione di Fabio Frigo-Mosca (consigliere comunale del PLR a Losone e presidente distrettuale del PLR) nel catalogo elettorale di Losone. Motivo del ricorso ? Semplice : da alcuni anni Frigo-Mosca risiede durevolmente a Lugaggia (Capriasca) con la moglie, in una casa di proprietà di quest'ultima. La moglie lavora nel Sottoceneri e lui lavora sul Piano di Magadino. E allora che ci fa lui sul catalogo elettorale di Losone, e perché sua moglie figura invece sul catalogo elettorale di Lugaggia ? Solo in certi casi ben illustrati da Eros Ratti a pag. 57 del volume 1 de "Il Comune", due coniugi possono essere domiciliati in Comuni diversi (ad esempio quando vivono separati, o quando è in corso una procedura di separazione), e inoltre secondo giurisprudenza il domicilio di una persona è dato *"là dove la stessa intrattiene i suoi rapporti più intensi"*, ovvero quelli che la persona intrattiene con il luogo di dimora dei famigliari anziché quelli del luogo di lavoro.

Già nel settembre scorso , dopo aver letto su un quotidiano che Frigo-Mosca abitava a Lugaggia, avevo scritto al Municipio invitandolo ad effettuare delle verifiche. A seguito di quella segnalazione il Municipio avviò delle indagini da cui risultò che effettivamente Frigo-Mosca viveva "de facto" a Lugaggia, e che a Losone aveva solo la mamma e un fratello. Vistosi scoperto, Frigo-Mosca chiese e ottenne dal Municipio di Lugaggia un permesso di soggiorno a Lugaggia per la durata di un anno, con possibilità dunque di mantenere il domicilio a Losone : cosa che anche il Municipio di Losone, forse per motivi fiscali, approvò. Ed è per l'appunto questa soluzione di "rappezzo" che io contesto nel mio ricorso, perché prolunga inutilmente di un anno una situazione illegale che perdura ormai da anni e che é insostenibile. E fra l'altro é sorprendente che il Comune di Lugaggia (che con un moltiplicatore d'imposta al 90% dovrebbe avere un interesse ad assoggettare fiscalmente tutti i contribuenti che risiedono durevolmente in loco), ha omesso per anni di verificare la posizione dei coniugi Frigo-Mosca , e in seguito ha concesso un semplice permesso di soggiorno al marito accettando come se nulla fosse che egli rimanga domiciliato a Losone, pur non avendo egli motivi giustificati per essere residente altrove (per esempio studi accademici fuori Cantone, soggiorni temporanei all'estero).

Per le motivazioni più dettagliate vi rinvio alla lettura del ricorso. Per chi non avesse tempo e voglia di farlo pubblico qui di seguito uno stralcio dello stesso ricorso, laddove faccio le considerazioni politiche che si impongono in questo caso. Ecco lo stralcio :


*“Si permetta al ricorrente di esprimere ora qualche **considerazione politica**, dal momento che l'opponente non è proprio un illustre sconosciuto : da otto anni infatti egli siede nel Consiglio comunale di Losone e da qualche anno è presidente del distretto locarnese del PLR. Certamente egli doveva sapere che risiedendo durevolmente a Lugaggia avrebbe dovuto in base alla legge e alla giurisprudenza trasferire nel Sottoceneri il proprio domicilio politico (oltre a quello fiscale) rinunciando in tal modo alla carica di consigliere comunale e forse anche a quella di presidente distrettuale. Ma per tutti gli anni in cui ha vissuto con la moglie a Lugaggia si è ben guardato dal regolarizzare la propria posizione : è lecito pensare che questa scelta sia stata fatta per meri interessi personali di tipo politico e fiscale. Proprio in data odierna la stampa ha reso noto che egli non si ricandiderà più per il Consiglio comunale di Losone alle prossime elezioni comunali : verosimilmente questa scelta è da mettere in relazione alla sua indifendibile situazione attuale venuta a galla solo a seguito della mia denuncia. Ma intanto, per tutta la presente legislatura, egli ha in pratica privato il primo subentrante della lista PLR del suo buon diritto di sedere in Consiglio comunale, e con il suo voto ed i suoi interventi (non dimentichiamo che è presidente distrettuale) ha forse influito in maniera decisiva su certe scelte del Consiglio comunale che non competevano certamente a persone de facto domiciliate a Lugaggia. Resta solo da sperare che, una volta venuta a galla la sua situazione, egli abbia ora l'accortezza e il buon gusto di non prender parte nelle prossime settimane alla votazione in Consiglio comunale sull'iniziativa popolare comunale che chiede l'introduzione a Losone di una tassa sul sacco, perché su una questione che non lo riguarda minimamente (dal momento che i suoi rifiuti egli li elimina da anni a Lugaggia) sarebbe davvero il colmo se per ipotesi l'iniziativa venisse bocciata con il voto decisivo di un abitante di Lugaggia che avrebbe come conseguenza quella di provocare una votazione popolare”.*

Vorrei ricordare che in un comunicato-stampa di un paio di giorni fa il PLR di Losone cercava di darmi lezioni di etica elettorale, mentre allo stesso tempo aveva fra le sue file un consigliere e presidente distrettuale che faceva il furbino a spese del primo subentrante della lista PLR...

Cordiali saluti

Giorgio Ghiringhelli

Movimento politico



Losone, 31 gennaio 2008

rappresentato da

Giorgio Ghiringhelli

Via Ubrio 62

6616 Losone

Lodevole

Consiglio di Stato

Residenza governativa

6501 Bellinzona

Ricorso

presentato da Giorgio **Ghiringhelli**, Via Ubrio 62, 6616 Losone, ricorrente

contro

l'iscrizione di Fabio **Frigomosca**, Via Migioime 93, opponente, nel catalogo elettorale del **Comune di Losone**, rappr. dal Municipio, Via Municipio 7, 6616 Losone;

Fatti:

A.

Conformemente alla Legge sull'esercizio dei diritti politici nel Comune di Losone si è proceduto alla pubblicazione del catalogo elettorale per tutto il mese di gennaio 2008.

B.

Con ricorso odierno il sottoscritto insorge al Consiglio di Stato, chiedendo di stralciare l'iscrizione di Fabio Frigomosca dal catalogo elettorale per assenza di domicilio e di iscriverlo piuttosto nel catalogo elettorale del Comune di Lugaggia (da aprile Comune di Capriasca), ove egli intrattiene i suoi rapporti più intensi, abitando colà da anni con la moglie.

Diritto:

I. In ordine

1.

L' Autorità giudicante può ordinare d' ufficio o su istanza di parte la chiamata in causa di terzi che hanno un interesse legittimo all' esito del procedimento (art. 25 cpv. 1 LPAmM). Il terzo chiamato in causa può esercitare i diritti spettanti alle parti e la decisione gli è in ogni caso opponibile (art. 25 cpv. 2 LPAmM). Nel caso in rassegna

si contesta il domicilio dell'opponente e si ritiene che egli sia in realtà domiciliato a Lugaggia. Si rivela quindi imprescindibile chiamare in causa anche il Comune di Lugaggia (rappresentato dal Municipio) affinché la decisione su ricorso del Consiglio di Stato sia vincolante anche per quel Comune. Il parere del Comune di Lugaggia è altresì rilevante per l'esito della causa. Parrebbe che l'opponente abbia ottenuto un permesso temporaneo rilasciato da quel Comune. Un aspetto che va senz'altro approfondito.

2.

Contro le decisioni degli organi comunali è dato ricorso al Consiglio di Stato, a meno che la legge non disponga altrimenti (art. 208 cpv. 1 LOC e 55 cpv. 2 LPAmM). Nel caso in esame non è applicabile alcuna norma speciale diversa. La Legge sull'esercizio dei diritti politici stabilisce esplicitamente la competenza del Governo. Il Consiglio di Stato è perciò abilitato a giudicare.

3.

Interposto durante la pubblicazione del catalogo elettorale il ricorso è ampiamente tempestivo.

4.

E' legittimato a ricorrere contro le decisioni degli organi comunali ogni cittadino del comune (art. 209 lett. a LOC; art. 89 cpv. 3 LTF applicabile direttamente per l'art. 111 cpv. 1 LTF). Il ricorrente notoriamente è domiciliato a Losone. Del resto il fatto che sia consigliere comunale dimostra che è un avente diritto di voto. A titolo abbondanziale si può aggiungere che sarebbe abilitato a ricorrere anche perché avente un interesse legittimo (art. 209 lett. b LOC), essendo toccato nei suoi interessi di contribuente. La legittimazione è peraltro data anche sotto l'aspetto dell'interesse pratico e attuale, essendo concreta. Un accoglimento del gravame comporterebbe lo stralcio dell'opponente dal catalogo elettorale.

II. Nel merito

5.

Conformemente all'art. 39 cpv. 2 della Costituzione federale i diritti politici sono esercitati al proprio domicilio. A norma dell' art. 6 LOC il domicilio di una persona è nel luogo dove essa dimora con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente. Parallelamente l'art. 6 cpv. 1 LEDP stabilisce che l'avente diritto di voto è iscritto nel catalogo elettorale del Comune di domicilio. Il diritto cantonale riprende sostanzialmente il diritto privato. È quindi a tale disposizione a cui bisogna riferirsi. In effetti, in mancanza di disposizioni specifiche del diritto cantonale, la nozione di domicilio è stabilita dal Codice civile svizzero (cfr. DTF 109 Ia 41 consid. 4 und 5 pagg. 48 ff., Sentenza del Tribunale federale 1P.511/2006 del 12 dicembre 2006 consid. 2; HANGARTNER/KLEY, Die demokratischen Rechte in Bund und Kantonen der Schweizerischen Eidgenossenschaft, Zürich 2000, 64 und 66 f.).

A norma dell'art. 23 cpv. 1 CC il domicilio di una persona è nel luogo dove essa dimora con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente. Nessuno può avere contemporaneamente il suo domicilio in più luoghi (art. 23 cpv. 2 CC; cfr. anche art. 6 cpv. 2 LEDP). Il domicilio di una persona, stabilito che sia, continua a sussistere fino a che essa non ne abbia acquistato un altro (art. 24 cpv. 1 CC).

Se una persona risiede regolarmente in due o più luoghi, è determinante, il luogo in cui essa intrattiene i rapporti più intensi e dove essa ha il fulcro dei suoi interessi. Tale luogo si determina dall'insieme delle circostanze oggettive, che si riescono a intravedere con gli interessi di quella persona, e non dai desideri o dalle ipotesi interiori del soggetto (DTF 132 I 29 consid. 4.1 pag. 36, 131 I 145 consid. 4.1, 125 I 54 consid. 2 pag. 56; RDAT 1982 n. 30 consid. 4 pag. 71 e segg.). In questo contesto sono rilevanti i rapporti familiari e d'affari con il luogo di dimora, i legami abitativi nonché la residenza effettiva (Sentenza del Tribunale federale 1P.511/2006 del 12 dicembre 2006 consid. 3)

6.

Nel caso di specie l'opponente è coniugato con Sonia Chiodero Frigomosca, di nazionalità svizzera, la quale è domiciliata proprio a Lugaggia (v. e-mail del Comune allegata) già da prima del matrimonio. Da alcuni anni i coniugi risiedono durevolmente nell'abitazione di proprietà della moglie dell'opponente. Già questo basta per considerare il domicilio dell'opponente a Lugaggia. In effetti le persone sposate, se non per ragioni gravi (separazione giudiziale o inoltro di una causa di divorzio), devono avere lo stesso domicilio, che è Lugaggia. Pur considerando anche tutte le condizioni poste nella nozione di domicilio, non si può che giungere al medesimo risultato.

Anche ammesso che la moglie dell'opponente abbia chiesto o abbia intenzione di chiedere di essere trasferita con il suo lavoro nel Sopraceneri, finora ciò è rimasto a livello di intenzione o ipotesi soggettiva, e dunque, come si è visto sopra, ciò non è per niente determinante nella nozione di domicilio. Come si è visto le condizioni familiari propendono per Lugaggia. Quelle d'affari (lavorative) non sono certamente connesse con Losone, non lavorando l'opponente in questo Comune. La residenza effettiva è Lugaggia. È vero, ha un legame abitativo a Losone per il motivo che ivi vi risiedono alcuni parenti (la mamma e un fratello), ma tale circostanza non basta per ritenere Losone come Comune di domicilio. Anche il ricorrente ha i parenti domiciliati a Brissago (i genitori e una sorella), ma ciò non basta certo per ritenere il domicilio del ricorrente a Brissago.

Certo, il Municipio di Losone, dopo le relative indagini avviate a seguito di una mia richiesta di verifica del domicilio inoltrata nel settembre scorso (v. lettera dell'8.9.2007) e dopo che le stesse avevano comprovato che effettivamente il sig. Frigo-Mosca risiedeva stabilmente con la moglie a Lugaggia, ha ugualmente acconsentito (anche per valutazioni d'ordine fiscale?) ad accettare la richiesta di quest'ultimo di mantenere il proprio domicilio a Losone (v. lettera del 25.1.08), ma alla presente vertenza ciò è del tutto irrilevante, e tale autorizzazione non può legare il Consiglio di Stato.

E' sorprendente che il Comune di Lugaggia (che fra l'altro con un moltiplicatore d'imposta al 90% dovrebbe avere un interesse ad assoggettare fiscalmente tutti i contribuenti che risiedono durevolmente in loco), il quale dopo aver omesso per anni di verificare la posizione dei coniugi Frigo-Mosca, ha di recente concesso un semplice permesso di soggiorno all'opponente accettando come se nulla fosse che egli rimanga domiciliato a Losone, pur non avendo egli motivi giustificati per essere residente altrove (per esempio studi accademici fuori Cantone, soggiorni temporanei all'estero). **Ma come si fa ad ammettere che un marito e una moglie entrambi professionalmente attivi, che vivono durevolmente sotto lo stesso tetto e che non sono dunque separati o in procinto di esserlo, risultino domiciliati in due Comuni diversi, paghino le imposte in due Comuni diversi e teoricamente possano farsi eleggere nel Consiglio comunale o nel Municipio di due Comuni diversi?** Solo in determinate circostanze, che nel caso in questione come detto non ricorrono, l'art. 25 del Codice civile svizzero consente a due coniugi di avere un diverso domicilio politico (cfr. "Il Comune" di Eros Ratti, vol. 1, pag. 57)

L'iscrizione dell'opponente nel registro elettorale di Losone è perciò inconferente, non avendo egli il domicilio in questo Comune. Egli non ha quindi i diritti politici comunali a Losone, bensì a Lugaggia.

Purtroppo gli elementi di fatto agli atti sono oltremodo scarni. Ciò è dovuto alla procedura in quanto tale, che non permette l'ottenimento di informazioni rilevanti a livello municipale. Si chiede sin d'ora di poter quindi replicare alle risposte delle controparti.

7.

Constatata l'illiceità dell'iscrizione dell'opponente nel registro elettorale di Losone ne segue che essa va annullata. Se il CdS annulla la decisione impugnata, esso decide nel merito o rinvia gli atti all'istanza inferiore per una nuova decisione (art. 59 cpv. 1 LPAm). Una decisione riformatoria dell'Autorità di ricorso entra in linea di conto di principio quando la causa è matura per il giudizio. Nel caso in esame è lampante che il domicilio dell'opponente è Lugaggia. Esso è di conseguenza da iscriverne nel registro elettorale di quel Comune. In via subordinata si chiede che la causa sia rinviata al Municipio di Losone per ulteriori accertamenti. In via ulteriormente subordinata si chiede che il Municipio di Losone sia tenuto a cominciare una procedura, affinché anche la moglie dell'opponente sia iscritta nel Comune di Losone.

8.

Si permetta al ricorrente di esprimere ora qualche **considerazione politica**, dal momento che l'opponente non è proprio un illustre sconosciuto : da otto anni infatti egli siede nel Consiglio comunale di Losone e da qualche anno è presidente del distretto locarnese del PLR. Certamente egli doveva sapere che risiedendo durevolmente a Lugaggia avrebbe dovuto in base alla legge e alla giurisprudenza trasferire nel Sottoceneri il proprio domicilio politico (oltre a quello fiscale) rinunciando in tal modo alla carica di consigliere comunale e forse anche a quella di presidente distrettuale. Ma per tutti gli anni in cui ha vissuto con la moglie a Lugaggia si è ben guardato dal regolarizzare la propria posizione : è lecito pensare che questa scelta sia stata fatta per meri interessi personali di tipo politico e fiscale. Proprio in data odierna la stampa ha reso noto che egli non si ricandiderà più per il Consiglio comunale di Losone alle prossime elezioni comunali : verosimilmente questa scelta è da mettere in relazione alla sua indifendibile situazione attuale venuta a galla solo a seguito della mia denuncia. Ma intanto, per tutta la presente legislatura, egli ha in pratica privato il primo subentrante della lista PLR del suo buon diritto di sedere in Consiglio comunale, e con il suo voto ed i suoi interventi (non dimentichiamo che è presidente distrettuale) ha forse influito in maniera decisiva su certe scelte del Consiglio comunale che non competevano certamente a persone de facto domiciliate a Lugaggia. Resta solo da sperare che, una volta venuta a galla la sua situazione, egli abbia ora l'accortezza e il buon gusto di non prender parte nelle prossime settimane alla votazione in Consiglio comunale sull'iniziativa popolare comunale che chiede l'introduzione a Losone di una tassa sul sacco, perché su una questione che non lo riguarda minimamente (dal momento che i suoi rifiuti egli li elimina da anni a Lugaggia) sarebbe davvero il colmo se per ipotesi l'iniziativa venisse bocciata con il voto decisivo di un abitante di Lugaggia che avrebbe come conseguenza quella di provocare una votazione popolare.

9.

Conforme alla prassi cantonale in materia di diritti politici, la procedura merita di essere trattata senza riscuotere spese a carico delle parti (Sentenza TRAM 52.2004.164 dell'11 luglio 2005, consid. 5). Del resto non si tratta di un gravame abusivo dal momento che effettivamente qualche cosa di strano si può vedere in questa vertenza del tutto insolita. All'opponente, consigliere comunale di Losone, non si giustifica in alcun modo di attribuire indennità per ripetibili dal momento che tale questione tocca direttamente la sua eleggibilità nel Legislativo e che proprio in tale veste si può pretendere, come del resto dal ricorrente se fosse il caso, che fornisca in ogni momento le necessarie spiegazioni sull'adempimento delle condizioni di eleggibilità, come nel caso in esame. Evidentemente il Comune di Losone con una segretaria comunale aggiunta laureata in diritto non ha diritto in nessun caso a ripetibili nemmeno nella denegata ipotesi in cui si facesse patrocinare da un avvocato libero professionista (DTF 125 I 182 consid. 7 pag. 202).

Contro la decisione del Consiglio di Stato non è dato – almeno fino all'adeguamento della giurisdizione amministrativa – alcun rimedio di diritto ordinario cantonale. Di conseguenza soltanto è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale. Tale rimedio, contrariamente al ricorso di diritto pubblico retto dalla vecchia OG, è un rimedio di diritto ordinario. La possibilità di tale rimedio va dunque indicata nella decisione del Consiglio di Stato (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF).

per questi motivi, chiamato previamente in causa il Comune di Lugaggia, si chiede al Lodevole Consiglio di Stato di giudicare:

1. *Il ricorso è accolto.*

§. *Di conseguenza l'iscrizione di Fabio Frigomosca è stralciata dal catalogo elettorale del Comune di Losone.*

§§. *Fabio Frigomosca è iscritto nel catalogo elettorale del Comune di Lugaggia.*

2. *Non si percepiscono spese giudiziarie né si assegnano ripetibili.*

3. *La presente risoluzione è pubblicata nel suo dispositivo per 30 giorni agli albi comunali di Losone e Lugaggia. Le motivazioni saranno depositate in Cancelleria comunale.*

4. *Contro la presente decisione è ammesso il ricorso in materia di diritto pubblico all'Alto Tribunale federale entro 30 giorni dall'intimazione.*

Con ogni ossequio

Giorgio Ghiringhelli

Allegati :

- Email del Comune di Lugaggia del 28.1.2008
- Mia lettera al Municipio di Losone dell'8.9.07
- Lettera del Municipio di Losone del 25.1.08